



**Comune di Marano Principato
(Prov. di Cosenza)**

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO
DEL "PERMESSO ROSA" PER LE DONNE IN
STATO DI GRAVIDANZA E PER I GENITORI CON
FIGLI SINO A DUE ANNI DI ETA'**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 24/10/2025

INDICE

Art. 1: Riferimenti normativi e principi fondamentali

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Oggetto del Regolamento

Art 4: Soggetti

Art. 5: Istruttoria

Art. 6: Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa

Art. 7: Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

Art. 8: Disposizioni di utilizzo del permesso

Art. 9: Decadenza dei requisiti

Art. 10: Disposizioni finali

Art. 11: Entrata in vigore

Art. 1 Riferimenti normativi e principi fondamentali

1. Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Marano Principato, negli stalli così detti "rosa" riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada vigente. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 01.01.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito C.d.S.) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge n. 156 del 09 novembre 2021 e nella convinzione che i cosiddetti "parcheggi rosa" costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità svolgendo, altresì, un ruolo educativo per il rispetto delle norme di convivenza civile.
2. La norma specificata introduce nel C.d.S. e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett. d), punto 3) la possibilità, per i Comuni, di riservare stalli di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite contrassegno, denominato «permesso rosa».
3. Detta norma introduce di seguito nell'art. 158 del C.d.S., nel comma 2, la lett. g-bis) il divieto della sosta di un veicolo negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di "permesso rosa".
4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni), che in sintesi consente agli Enti proprietari della strada di allestire per tali finalità spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni, istruiscono richiesta specifica presso il Comune di residenza.
5. L'art. 188-bis, commi 3 e 4, sopra richiamato, dedica queste norme per porre delle sanzioni a carico di chi viola condizioni, limiti e usa impropriamente il "permesso rosa" stabilendo importi graduati a carico di chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.
6. Va ricordato, inoltre, l'art.159 del C.d.S. che prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo in tutti quei casi in cui viene violato il divieto di sosta su stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
7. Con Decreto Ministero Infrastrutture 07 aprile 2022, pubblicato in G.U. n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio

delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.);
- permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

Art. 3 Oggetto del Regolamento

1. In virtù della previsione di cui allo specificato art. 188-bis, il presente Regolamento disciplina il rilascio del "permesso rosa", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, il Comune di Marano Principato favorisce la predisposizione, a carattere permanente “stalli rosa” di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, luoghi di aggregazione sociale.

Art 4 Soggetti

1. Gli “stalli rosa” di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito “permesso rosa”, come disposto dalla normativa vigente. Il rilascio del predetto “permesso rosa” è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Marano Principato, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Marano Principato, di un bambino di età non superiore a due anni;
- c) avere i requisiti di cui sopra pur non residente ma domiciliato costantemente nel Comune di Marano Principato purché non sia stato

chiesto nel proprio Comune di residenza ovvero questi non abbia una propria procedura per il rilascio del “permesso rosa”.

Art. 5 Istruttoria

1. L'istruttoria del procedimento per il rilascio del “permesso rosa” viene demandato all'Ufficio di Polizia Locale.
2. Il “permesso rosa” rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.
3. Il “permesso rosa” rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta data di nascita del neonato. Questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Art. 6 Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa

1. L'istruttoria relativa al rilascio del “permesso rosa” verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza, ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni compilando l'apposita modulistica reperibile sul sito web del Comune di Marano Principato (www.comune.maranoprincipato.cs.it) debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso. Il modulo è reso disponibile in maniera cartacea presso gli uffici della Polizia Locale.
2. L'istanza in carta semplice (tabella B art.13 DPR n. 642/1972) può essere presentata attraverso l'indirizzo pec: protocollo.maranoprincipato@pec.it, ovvero direttamente presso lo sportello dell'ufficio protocollo presso la sede municipale, ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere:
 - a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale con attestazione di conformità apposta dal richiedente;
 - b) certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto;
 - c) 1 fototessera recente dell'intestatario/a.
3. Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del “permesso rosa” dovrà contenere quanto previsto nella lettera a) del precedente comma, oltre al precedente “permesso rosa” scaduto di validità per consentire all'Ufficio di Polizia Locale di apporre la nuova data di scadenza.
4. Il ritiro del “permesso rosa” nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 7 Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del “permesso rosa”,

l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 2 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto, ovvero al precedente "permesso rosa" qualora deteriorato.

2. Il nuovo "permesso rosa" avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale. Qualora ritrovato il vecchio "permesso rosa" smarrito o oggetto di furto, questo va consegnato all'Ufficio di Polizia Locale per la distruzione e non va assolutamente utilizzato.

Art. 8 Disposizioni di utilizzo del permesso

1. L'utilizzo del "permesso rosa" è strettamente personale e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

2. Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, il genitore e il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato. Il "permesso rosa", pertanto, non va esposto nel veicolo quando mancano le condizioni sopra dette. Chi lo espone impropriamente sarà sanzionato ai sensi di legge così come vigente al momento della commessa violazione. Il "permesso rosa" dovrà essere esposto, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere il controllo da parte degli organi di polizia a questo deputati dall'art. 12 del CdS e da parte degli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.

3. Il "permesso rosa" non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista all'interno del veicolo con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

4. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del C.d.S.. 5. Il "permesso rosa" consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del C.d.S., su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a persone con disabilità di cui all'art. 188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né in altri stalli in qualunque modo riservati, né sono consentite deroghe alle prescrizioni del C.d.S., quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt. 159 e 215 del C.d.S. e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR n. 495/1992. Si specifica, infine, che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del "permesso rosa" possono farne uso.

6. Il "permesso rosa" non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Art. 9 Decadenza dei requisiti

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale. Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.d.S. e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento il modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".

Il Responsabile della Polizia Locale potrà, al mutare delle disposizioni normative tecniche, variare il contenuto senza ulteriore necessità di variare il presente Regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.